

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 10

Riunione del 4 novembre 2009

06bis.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- PALL.LA FORMA n.p. Presidente p.t.
- ASD PALL. SERRONE n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Claudio Zander - Componente - estensore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva *il Presidente della ASD Pallavolo SERRONE e l'ASD Pallavolo SERRONE in persona del l.r.p.t. per non aver chiesto e quindi ottenuto il preventivo consenso dell'atleta minore e dei genitori esercenti la patria potestà per il rilascio del relativo nulla osta nonché per aver apposto firme apocrife sia della minore (Gori Eleonora) che del genitore esercente la suddetta patria potestà palesemente difformi e per aver usato impropriamente il modello di trasferimento inviato dalla società cedente che riportava al momento dell'invio telematico solamente la firma del Sodalizio cedente (ovvero, dell'ASD Pallavolo La Forma) violando pertanto le seguenti norme: art. 17 Statuto FIPAV comma 3; art. 19 comma 2 lett. a) e b) R.A.T. FIPAV; art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 49 n. 1 lett. a) e J) del Regolamento Giurisdizionale.*

./.

*Alla responsabilità disciplinare del sodalizio ASD Pallavolo Serrone consegue anche quella del suo Presidente p.t., ex art. 55, comma 2, non avendo provato lo stesso presidente l'estraneità e/o il concorso all'illecito posto in essere.*

Alla riunione del 5 novembre 2009 nessuno compariva per gli incolpati pur ritualmente convocati e il rappresentante della Procura Federale, riportandosi alla relazione ex art 72 Reg. Giur., concludeva per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli stessi chiedendo, per l'ASD Pallavolo Serrone, la multa di Euro 500,00 e, per il Presidente del medesimo sodalizio, la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Esaminati gli atti di causa, la Commissione Giudicante Nazionale ritiene provati i fatti ascritti agli odierni incolpati.

Il procedimento ha trovato la sua scaturigine nella denuncia presentata dall'atleta Gori Eleonora, - all'epoca dei fatti minorenne, - e dai suoi genitori, che disconoscevano come proprie le firme apposte sul modulo di trasferimento della predetta atleta dalla ASD Pallavolo La Forma alla società ASD Pallavolo Serrone.

Le firme sono risultate effettivamente apocrife, si da giustificare, ex art. 28. Co. 2, R.A.T., la revoca dell'omologa del trasferimento dell'atleta dalla società Pallavolo La Forma alla società ASD Pallavolo Serrone.

./.

Poiché, per il procedimento di tesseramento on-line, le sottoscrizioni sul suddetto modulo, - denominato "modulo I", - sono raccolte dalla società a favore della quale avviene il trasferimento dell'atleta, limitandosi la società di origine ad inviare a quella stessa il trasferimento con la sola firma del proprio presidente, unica responsabile dell'illecito *de quo* deve essere considerata la cessionaria, oggi incolpata, ASD Pallavolo Serrone.

Ciò, naturalmente, in mancanza di ulteriori elementi che possono far ritenere sussistente un concorso nell'illecito disciplinare anche del sodalizio cedente. Elementi che, nel caso di specie, evidentemente, la Procura non ha ravvisato, deferendo la sola ASD Pallavolo Serrone.

D'altro canto, il Presidente di quest'ultimo sodalizio, Sig. Maurizio TUCCI, nella sua nota difensiva, pur affermando la sua estraneità alla formazione del falso sostenendo di aver affidato la pratica al proprio allenatore, non ha potuto non riconoscere che, proprio in virtù della posizione ricoperta, avrebbe dovuto esercitare i dovuti controlli.

Quanto all'eccepita estinzione del sodalizio incolpato, risulta che la stessa non si è perfezionata prima del 20 ottobre 2009, vale a dire in epoca antecedente all'odierno deferimento, sicché, conformemente all'ormai consolidato orientamento interpretativo (cfr. Comunicato n. 40/2009), si deve ritenere operante il c.d. "vincolo di giustizia" e il conseguente potere di questa Commissione di conoscere i fatti di cui è procedimento e su questi decidere secondo le norme federali di diritto sportivo.

./.

P.Q.M.

la Commissione Giudicante Nazionale

- dispone applicarsi nei confronti della ASD Pallavolo Serrone la sanzione della multa di € 500,00;
- dispone applicarsi nei confronti di Tucci Maurizio n. q. di Presidente della ASD Pallavolo Serrone, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.

IL PRESIDENTE

Avv. Costanza Acciai



Affisso il 12 novembre 2009